



COMUNE DI COLLEDIMACINE

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 29-12-2018

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:25, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. **SCHINA ANDREA** nella sua qualità di PRESIDENTE

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SCHINA ANDREA	P	D'IPPOLITO PIERPAOLO	A
FALCONE GIUSEPPE	P	FALCONE FIORE	P
DI STEFANO DANIEL	P	PACENZA GIUSEPPE	P
RIZZI LAURA	A	BLOIS STEFANO	A
GAROFALO PAOLO	P	LUCCI ROCCO GIUSEPPE	A
DI STEFANO MARCO	A		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa FLORIANA TAMBASCO**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri

Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** espresso in data 17-12-2018 dal Responsabile del Servizio **Carozza Antonio Nino**

Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** espresso in data 17-12-2018 dal Responsabile del Servizio **Carozza Antonio Nino**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

ACCERTATO che il Comune di Colledimacine con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18-09-2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casoli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto

limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

VISTO l'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

VISTE le Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016” e al “Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi dal competente funzionario, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Colledimacine detiene partecipazioni al 31/12/2017, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la revisione periodica effettuata **prevede**, quale misura di razionalizzazione che siano concluse le procedure di liquidazione della società "I.S.I. srl in liquidazione";
3. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'approssimarsi della scadenza fissata dal legislatore per l'adempimento.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ANDREA SCHINA

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa FLORIANA TAMBASCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 31-12-2018 al n. 171 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Colledimacine, 31-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FLORIANA TAMBASCO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Colledimacine, 31-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FLORIANA TAMBASCO